

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL DLGS N. 50/2016) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: “POLI INTERCULTURALI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI.” - ANNI 2023-2024 - CODICE GARA N. 9028785

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ROMA CAPITALE – Municipio Roma I Centro – C.F. 02438750586 e P. IVA 01057861005 rappresentata da, Direttore della Direzione Socio Educativa, domiciliato per lo scopo in Roma, presso la sede municipale, di seguito denominata “Municipio Roma I Centro”,

E

..... con sede, CF
 iscritta nel Registro delle imprese con il n, nella persona del legale rappresentante, C.F.P.I.
 domiciliata per la carica presso la sede della cooperativa stessa, la quale ai sensi dell'art. 32 quater codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 15 novembre 1993 n. 461, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

PREMESSO CHE

Il Municipio Roma I Centro, nelle more della procedura di rinnovo del Piano Sociale Municipale 2018/2020, approvato con Delibera di Consiglio Municipale n. 49 del 19.12.2018, che prevede la continuità del servizio ***Poli Interculturali: interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva nel territorio del municipio Roma I Centro.***

con Determinazione Dirigenziale n.....del della Direzione Socio Educativa è stato approvato l’ AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL DLGS N. 50/2016) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: “POLI INTERCULTURALI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI” - CODICE GARA N. 9028785

con la medesima Determinazione Dirigenziale della Direzione Socio Educativa sono stati approvati il capitolato tecnico e il presente schema di contratto per l’affidamento del progetto, per un importo complessivo di € al netto d’IVA, e al netto degli oneri della sicurezza pari a

€con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 - CODICE GARA N. 9028785

con Determinazione Dirigenziale n. del della Direzione Socio Educativa è stata approvata l'aggiudicazione a favore di, e con Determinazione Dirigenziale n..... del è stato affidato il servizio per un importo pari ad € al netto dell'IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza da interferenza pari ad €al netto dell'IVA, e sono stati assunti gli impegni n.....;

PRESO ATTO

che l'operatore economico di seguito denominato "Esecutore", espletati gli adempimenti previsti dalla procedura di gara, si rende disponibile, e Roma Capitale - Municipio Roma I Centro accetta, alla stipula del presente contratto nel rispetto di tutto quanto sotto definito;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del servizio

Il presente contratto ha per oggetto il servizio denominato "*POLI INTERCULTURALI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI.*" - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL DLGS N. 50/2016) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: "*POLI INTERCULTURALI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI*" - CODICE GARA N. 9028785

Il contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale Municipio Roma I Centro (d'ora innanzi: Municipio) e l'affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nei Capitolati Tecnici (d'ora innanzi: Capitolati) e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "*Codice delle leggi antimafia*";
- la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- la L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*";
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm.ii;

- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.AC. in data 19 luglio 2017;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma (ora Roma Capitale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la Legge 328/2000;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- i Capitolati Tecnici, parti degli atti di gara approvati con DD.;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo prot

Art. 2 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 50 settimane a decorre presumibilmente a far data dal 2 ottobre 2023 fino al 31 ottobre 2024.

L'organismo affidatario assicura il servizio per tutto il periodo dell'affidamento.

Opzioni e rinnovi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a dodici mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per un periodo massimo stimato in sei mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto dal Municipio all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta per il periodo di 50 settimane ammonta ad € al netto dell'I.V.A. comprensivo del costo degli oneri della sicurezza aziendali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Art. 4 - Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo elaborato progettuale descrittivo e prestazionale del presente lotto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste. L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto. L'Organismo accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell'affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto, nell'Avviso Pubblico, e nel Capitolato Tecnico di cui alla Determina DD, nell'offerta presentata dall'esecutore in sede di gara e acquisita con prot. che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le prestazioni principali contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nei Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali.

Principale	Descrizione attività	CPV
principale	Oggetto dell'appalto è la realizzazione del servizio: "Interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva nel territorio del Municipio Roma I Centro, suddiviso in tre lotti."	8531000-5

L'affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto per tutta la durata del contratto rispettando i **requisiti prestazionali** individuati nei Capitolati Tecnici, e di quanto proposto in termini di miglorie nell'offerta tecnica

Per lo svolgimento del servizio l'organismo garantirà l'impiego delle seguenti figure professionali:

Figura Professionale	Livello inquadramento	Costo orario	Ore intero progetto

Le azioni si svolgeranno presso i locali individuati e forniti dal concorrente per l'attività di centro di socializzazione per minori e in altri spazi individuati purché appartenenti alla porzione di territorio del Municipio Roma I Centro delimitato dai quartieri e rioni inseriti nel lotto per il quale viene formulata l'offerta. Per ciascuno dei locali individuati dovrà essere fornita idonea documentazione attestante la disponibilità degli stessi e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le diverse attività di socializzazione rivolte ai minori di cui alla D.G.R. n. 125 del 24.03.2015. (valido per il Lotto 2 e 3)

Le azioni si svolgeranno presso i locali individuati presso l'I.C. Vico-Plesso Cairoli in via Giordano Bruno n 2 con ingresso in via Andra Doria. (valido per il Lotto 1)

Al presente capitolato si allega la planimetria dei locali eventuali sopralluoghi potranno essere richiesti previo appuntamento concordato con il RUP.

In caso di eventuali esigenze tecnico organizzative sopraggiunte in un momento successivo, che rendessero non praticabile l'utilizzo dei locali su indicati, il Municipio individuerà altri spazi adeguati allo scopo, eventualmente anche in sedi diverse.

L'organismo affidatario è tenuto altresì a rispettare:

- gli obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi ruoli e titoli professionali;
- gli obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- gli obblighi relativi all'eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'esecutore è tenuto a presentare al Municipio, prima della data di avvio delle prestazioni la seguente documentazioni inerente il personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto:

- l'elenco del personale, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata in sede di gara, salvo variazioni concordate con il DEC;
- I curricula del personale;
- per ciascun lavoratore, copia della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva attestante l'avvio e la sussistenza del rapporto di lavoro;
- tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, compresi i contratti di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, con l'indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'affidatario si obbliga ad aggiornare la documentazione sopra indicata inviandone comunicazione al Municipio ed a cooperare in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione. In caso di richiesta di aggiornamento dei dati relativi al personale da parte del D.E.C., l'organismo dovrà consegnare la documentazione al Municipio entro 15 giorni.

L'affidatario si impegna ad adempiere alla consegna dei report e alla documentazione inerenti il servizio richiesti dai Capitolati Tecnici.

L'affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.

Art. 5 - Osservanza sulla normativa della sicurezza

L'affidatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato a operare e a comunicare al DEC il piano della sicurezza con specificati il piano di evacuazione in situazioni di emergenza e le esercitazioni effettuate previsti dalla normativa vigente.

L'Organismo è inoltre tenuto a rispettare tutta la normativa attualmente in vigore riferita al contenimento dell'epidemia COVID-19, a provvedere alla fornitura dei DPI agli operatori, alla formazione specifica e fornire informazioni sulle disposizioni anti Covid da attuare nel corso del servizio fino a cessata emergenza.

Art. 6 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l'indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al RUP.

In caso di sospensione, il termine per l'esecuzione dell'appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all'art. 107, comma 4 del Codice.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all' A.N.AC .

I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del R.U.P. non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell'A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 - Offerta economicamente più vantaggiosa

Le offerte tecniche sono valutate in base ai criteri, indicati negli atti di gara ed in particolare nell'Avviso Pubblico.

Non sono ammesse varianti. Le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica sono ammesse esclusivamente nel rispetto di quanto indicato nei Capitolati.

Art. 8 - Sede di svolgimento delle attività

Le azioni si svolgeranno presso i locali individuati e forniti dal concorrente per l'attività di centro di socializzazione per minori e in altri spazi individuati purché appartenenti alla porzione di territorio del Municipio Roma I Centro delimitato dai quartieri e rioni inseriti nel lotto per il quale viene formulata l'offerta, secondo quanto indicato nei Capitolati tecnici.

Per ciascuno dei locali individuati dovrà essere fornita idonea documentazione attestante la disponibilità degli stessi e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le diverse attività di socializzazione rivolte ai minori di cui alla D.G.R. n. 125 del 24.03.2015.

Art 9 - Termini di esecuzione e penalità

Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'offerta presentata e secondo la tempistica e le modalità concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.EC.)

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

- a) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni**;
- b) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;
- c) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto** una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
- d) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;

- e) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. **fino ad un massimo di 10 giorni**;
- f) per il ritardato adempimento nelle sostituzioni del personale, rispetto ai termini e alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- g) per il ritardato adempimento relativo alla consegna dei report e della documentazione inerente il personale di cui all'art. 4 del presente contratto e dei report e documentazione inerenti il servizio richiesti dal capitolato tecnico, rispetto ai termini e alle specifiche indicate, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio all'affidatario; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/justificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Contabilizzazione del servizio

Il presente appalto è dato a corpo. Le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo.

Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di regolare esecuzione secondo le indicazioni di cui all'art. 11 (del presente schema di contratto).

Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità del presente affidamento è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 09.08.2021.

Il corrispettivo di € al netto dell'IVA, dovuto per il pieno adempimento dell'appalto per il periodo di 50 settimane e decorre presumibilmente a far data dal 2 ottobre 2023 fino al 31 ottobre 2024 e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto, sarà corrisposto in n. 5 ratei trimestrali e un rateo bimestrale a saldo al termine dell'appalto.

Roma Capitale provvederà a liquidare il prezzo dovuto all'esecutore trimestralmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio, a seguito di emissione di regolare fattura.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato tecnico e di eventuali proposte migliorative presentate dall'appaltatore in sede di offerta.

Su proposta del direttore dell'esecuzione, Il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs 50/2017 e dell'art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, aggiornate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017.

Ai fini della verifica della regolare esecuzione e del rilascio del relativo certificato, l'appaltatore consegna al D.E.C la documentazione che attesta le prestazioni effettuate e le relazioni sul servizio svolto, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico alla voce "Funzioni della committenza".

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla prima fattura è subordinato alla consegna al D.E.C. della documentazione inerente al personale come indicato all'art. 4 del presente contratto.

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla fattura a saldo è subordinato alla consegna al D.E.C di una scheda di riepilogo delle prestazioni effettuate nell'arco dell'intero progetto da cui dovranno risultare le ore svolte. Qualora al termine dell'appalto fossero state effettuate un numero di ore inferiori allo standard previsto all'art. 4 del presente contratto, l'importo della fattura a saldo sarà ridotto in proporzione al numero di ore non effettuate, calcolato sulla base dei costi indicati dall'esecutore nell'offerta.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data

annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Termini di pagamento

Il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c) del D.lgs 232/2002, è effettuato entro trenta giorni dalla verifica della regolare esecuzione dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora Roma Capitale riceva la fattura in epoca non successiva a tale data. Nel caso in cui la fattura sia presentata successivamente a tale data, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.lgs 232/2002, la procedura diretta ad accertare la conformità /regolarità dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni **è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'[articolo 105](#) del Codice.

Cessioni di credito

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi del già menzionato art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

Art. 12 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni

In corrispondenza del raggiungimento di **6 mesi** di attività, il D.E.C. in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del servizio prestato tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del D.E.C. ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso del periodo mesi;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso delle 50 settimane;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio, devono essere notificate all'affidatario ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e

tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del Codice.

Art. 13 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice il R.U.P., nominato nella persona della F.A. del Municipio Roma I Centro, Alessandra Aquilani, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C., nominato nella persona di ASD Giulia Pomata.

Ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali avvalendosi del supporto dell'ufficio amministrativo del Servizio Sociale del Municipio.

Verifica delle prestazioni in corso di esecuzione

La verifica della regolarità delle prestazioni è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: trimestrale. Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.

Certificato di regolare esecuzione

Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi degli art. 102, commi 2 e 8, e 216, comma 16 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P.

La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione.

Il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Art. 14 - Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di "consegna ad urgenza" al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la già menzionata percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm. e ii.) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – **Depositi Cauzionali – IT69P0200805117000400017084 con codice ente 5;**
- b) b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni: *“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .*

Il sottoscritto Istituto ...(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione finale. Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#) del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:

nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, **si applica la riduzione del 50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, **anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

Qualora l'aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare la documentazione prevista dalla normativa di settore.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:

- a) in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
- b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#);
- c) o di certificazione social accountability 8000;
- d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) o di certificazione OHSAS 18001;

f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l'attestazione “conforme all'originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del **certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017**. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** il deposito cauzionale definitivo dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

Art. 15 - Assicurazioni a carico dell'esecutore

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

SCHEMA DI CONTRATTO - AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA OFFERTA – POLI INTERCULTURALI

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

L'Organismo è responsabile dell'operato e del contegno degli operatori utilizzati e degli eventuali danni che gli operatori possono arrecare a terzi.

Inoltre, dovrà tenere conto e prevedere il rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni di legge e regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia di emergenza COVID-19 provvedendo a dotare il proprio personale di appositi dispositivi di sicurezza idonei e conformi alla normativa vigente.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ – Agenzia di
_____, numero _____ in data
_____, scadenza _____.

Art. 16 - Subappalto

Il presente contratto non prevede subappalto.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 18 - PROTOCOLLO D'INTESA tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale –Municipio Roma I Centro, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 19 - PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ

Il Contraente si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 16 Capitale e di tutti gli operatori partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 che dichiara di ben conoscere ed accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l'accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all'immediato

incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto. L'Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall'art. 121 comma 2, D.Lgs n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto di risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Come accettato *[e sottoscritto]* dall'operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorrruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria *ovvero*, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorrruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorrruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata.

L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l'art. 108 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del R.U.P. il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Municipio su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.

Il R.U.P. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro organismo il presente contratto, ove il Municipio non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Municipio per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Municipio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. b1. del *“Protocollo di integrità” di Roma Capitale* -approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 – *ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;*
- b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 5 dalla avvenuta consegna;
- c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

Art. 21 - Proroga

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

Art. 22 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice il Municipio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 22-bis - Servizi Supplementari

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett b) del Codice, Roma Capitale può imporre all'appaltatore l'esecuzione di servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50% previsto dal comma 7 del medesimo art.106 del Codice.

Art. 23 - Interpello in Analogia a quanto disposto dall'art.110 del Codice

In analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice, come modificato dall'art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'[articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#)) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 108](#) del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al

fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 24 - Recesso del contratto

Il Municipio, ai sensi dell'art. 109 del come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a **venti giorni**, decorsi i quali il Municipio prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e il Municipio recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare il Municipio.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

Art. 26 - Clausola periodica di revisione dei prezzi

È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.

L'adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all'Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale. A tal fine, il Dirigente terrà conto dei costi standard dei prezzi di riferimento di beni e servizi, elaborati dall'A.N.AC. con apposite linee guida ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h-bis) del Codice come introdotto dall'art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.

Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 56/2017.

Art. 27 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Art. 28 - Risoluzione controversie

Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.

Art. 29 - Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 14, commi 1 e 2 e nell'art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.

"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".

"Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".

Art. 30 - Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente CONTRATTO le parti fanno riferimento alle vigenti leggi inerenti il settore ed a tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti. La firma

delle parti non avviene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio del contratto avviene tramite P.E.C.

Il presente contratto si compone di n. 21 pagine.

Letto, confermato e firmato digitalmente,

Il Rappresentante Legale

Il Direttore